

# **Comune di Calanca**

## **Cantone dei Grigioni**

---



# **Regolamento per la gestione del suolo agricolo**

---

## Indice

<i>Art.1 Sorveglianza, esecuzione</i>	3
<i>Art.2 Giurisdizione</i>	3
<i>Art.3 Alpi</i>	3
<i>Art.4 Diritto di pascolo</i>	3
<i>Art.5 Vago pascolo</i>	4
<i>Art.6 Recinzioni</i>	4
<i>Art.7. Diritto di passo agricolo</i>	4
<i>Art.8 Concimazione</i>	4
<i>Art.9 Cani</i>	4
<i>Art.10 Campeggi</i>	5
<i>Art.11 Deroghe</i>	5
<i>Art.12 Disposizioni penali</i>	5
<i>Art.13 Entrata in vigore</i>	5

## **Premessa**

Il presente regolamento non potrà entrare in ogni caso in contrasto con leggi o disposizioni degli enti superiori, come Cantone e Confederazione.

### **Art. 1 Sorveglianza, esecuzione**

- a) Il ramo agricoltura è sottoposto alla sorveglianza diretta del Municipio.
- b) Al Municipio compete l'applicazione del presente regolamento, un municipale ne assume la responsabilità in qualità di capo-ramo.
- c) Chiunque abbia l'intenzione di allevare o tenere bestiame o animali da reddito è obbligato, prima di iniziare l'attività, ad annunciarsi al Municipio.

### **Art. 2 Giurisdizione**

Il presente regolamento si estende ai prati, campi, pascoli privati e comunali del fondo Valle, dei Monti, e degli Alpi. Esso regola principalmente la pascolazione del bestiame da reddito.

### **Art. 3 Alpi/Maggesi**

Gli alpi del Comune di Calanca sono: Stabveder, Rossigion, Piöv, Settel, Stabiorell, Rodond e Revi.

Gli alpeggi vengono dati in gestione dal Municipio, o da un'eventuale Commissione operativa intercomunale, a candidati che offrono le necessarie garanzie professionali ed economiche.

La durata del/i contratto/i farà riferimento alla legge agricola cantonale in vigore al momento dell'assegnazione.

Come maggesi vengono definite le seguenti zone: Monti di Arvigo, Monti di Braggio, Monti di Cauco, Monti di Selma e Monti di Landarenca.

Per la zona Pian d'Alne valgono le regole speciali definite nel concetto "Pascolazione zona golenale Pian di Alne".

### **Art. 4 Diritto di pascolo**

- a) Il diritto di pascolazione è riconosciuto ad ogni azienda agricola nel Comune. I pascoli comunali sono riservati in primo luogo per il bestiame svernato nella frazione.
- b) I diritti di pascolazione sui terreni comunali vengono assegnati prevalentemente a coloro che estivano sugli alpi locali.
- c) In casi eccezionali (malattie del bestiame, situazioni meteorologiche avverse, ecc.) il Municipio può autorizzare deroghe.
- d) Riparazioni necessarie causa danni creati dal bestiame, devono essere eseguite dal gestore del fondo.
- e) La possibilità e le modalità di pascolazione nel bosco sono definite in una regolamentazione specifica cantonale.

## **Art. 5 Vago pascolo**

Il vago pascolo (libera pascolazione senza obbligo di recinzione) è vietato su tutto il territorio comunale tranne che sugli alpi e sui maggesi non falciati a condizione che non vengano arrecati danni a terzi.

## **Art. 6 Recinzioni**

- a) L'uso del filo spinato è proibito.
- b) Se la recinzione viene eretta su sentieri strade o altri passaggi, è fondamentale l'uso delle apposite manopole isolanti, e va segnalata la presenza di corrente elettrica. Le recinzioni devono essere allestite in maniera rispettosa del territorio e non devono incidere negativamente sul terreno o pascolo.
- c) Le recinzioni non devono ostacolare le strade. Onde evitare danni a scarpate, cunette e banchine, rispettivamente agevolare gli interventi di manutenzione delle strade, le recinzioni devono essere erette ad una distanza necessaria.
- d) Recinzioni non usate vanno eliminate dopo il periodo di pascolazione.

## **Art. 7 Diritto di passo agricolo**

cpv. 1

Per la fienagione, la coltivazione dei campi e la concimazione esiste il diritto di passare attraverso le proprietà private di terzi a piedi e con mezzi agricoli adatti laddove non è possibile accedere al fondo coltivato o a sue parti da una strada.

cpv. 2

Il diritto di passare deve essere esercitato in modo da non danneggiare i terreni utilizzati a questo scopo. Chi esercita il diritto violando questa disposizione, deve risarcire il danno cagionato.

cpv. 3

Per attraversare prati non falciati, bisogna falciare una striscia sufficientemente larga per permettere il transito. La raccolta di questa superficie è da consegnare al proprietario in modo adeguato oppure chi ha falciato permetterà di falciare una superficie identica sul proprio prato.

## **Art. 8 Concimazione**

Per la concimazione dei terreni fa capo l'ordinanza Federale e Cantonale in merito alla protezione delle acque e le regole imposte secondo i vari contratti stipulati.

Le strade comunali e cantonali, se lordate dal passaggio dei mezzi agricoli, devono essere ripulite dagli agricoltori.

## **Art. 9 Cani**

- a) Il detentore di cani è responsabile dei danni da essi causati.
- b) Su tutto il suolo pubblico i cani di qualsiasi razza e taglia devono essere accompagnati e se necessario tenuti al guinzaglio. Durante le ore notturne devono essere rinchiusi in luoghi adatti o legati alla catena, nel rispetto delle prescrizioni relative alla protezione degli animali.
- c) In caso di necessità o pericolo il Municipio può emanare misure urgenti. In casi gravi può ordinare il sequestro degli animali a spese del proprietario.

## Art. 10 Campeggi

Senza l'autorizzazione del proprietario è proibito campeggiare sulla proprietà privata.

Campeggi il cui numero di partecipanti è superiore a cinque richiedono un preavviso favorevole del Municipio. Il proprietario del fondo è responsabile per la sicurezza dei campeggiatori e per eventuali danni a terzi; egli deve pure provvedere per l'approvvigionamento di acqua, per l'istallazione di servizi igienici e per l'allontanamento dei rifiuti. Il campeggiare sul territorio comunale è permesso solo con il consenso del Municipio.

## Art. 11 Deroghe

Il Municipio può, a conseguenza di eventi straordinari, emanare disposizioni transitorie con effetto derogativo del presente regolamento.

## Art. 12 Disposizioni penali

### cpv. 1

Le contravvenzioni alle disposizioni di questo regolamento e alle norme emanate in conformità al regolamento stesso sono punite dal Municipio con multe fino a CHF 5'000.00. Se il contravventore dovesse agire a scopo di lucro, il Municipio non è legato al massimo della multa.

### cpv. 2

Se la contravvenzione è commessa da una persona giuridica, da una società in nome collettivo o da un consorzio, le sanzioni penali sono da applicare nei confronti delle persone che hanno agito o dei loro mandanti. Se la persona fisica responsabile non è determinabile, le sanzioni penali sono da applicare nei confronti delle persone con funzione di organi direttivi e/o amministrativi.

### cpv. 3

Per la multa e le spese la persona giuridica, o il consorzio di persone sono solidalmente responsabili.

### cpv. 4

Contro le decisioni di multa del Municipio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo in conformità alla LGA<sup>1</sup>.

## Art. 13 Entrata in vigore

La revisione parziale del presente regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale di Calanca e in data da definire dal Municipio.


Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i precedenti regolamenti.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale in data 14.11.2019.

L'art. 7 è stato approvato dall'Assemblea comunale in data 25.06.2020.

Il Municipio ha deciso l'entrata in vigore del regolamento con effetto 01.01.2021.

**Il Municipio di Calanca**

Il Sindaco:  A. Theus		La Segretaria:  S. Marghitola
--	---	---

<sup>1</sup> Legge sulla giustizia amministrativa dei grigioni.